

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche ed integrazioni apportate da:

Vedi anche quanto disposto dalla L.R. 17/2016 (B.U.R. 30/11/2016, n. 48).

DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPRReg. 26/7/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020 (B.U.R. 13/3/2020, S.O. n. 13)

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020, sostituito dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 15/2020 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28) che ha aggiunto i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater all'art. 9, L.R. 3/2020.

DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 4, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1081/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1416/2021 (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 8 e 9, L.R. 15/2023 (B.U.R. 29/12/2023, S.O. n. 37).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 84, L.R. 7/2024 (B.U.R. 9/8/2024, S.O. n. 29).

Regolamento abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 8/10/2025, n. 0105/Pres. (B.U.R. 15/10/2025, n. 42).

Titolo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 04 Soggetti esclusi
- Art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione e ospitalità
- Art. 5 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di ospitalità
- Art. 6 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione
- Art. 7 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri
- Art. 8 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III
Finanziamento annuale per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 9 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 9 bis Presentazione della domanda
- Art. 10 Istruttoria della domanda
- Art. 10 bis Commissione di valutazione
- Art. 11 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai teatri di produzione e ospitalità, ai teatri di ospitalità, ai teatri di produzione e alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri
- Art. 12 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalità
- Art. 13 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalità
- Art. 14 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione
- Art. 15 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

- Art. 16 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 17 Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 18 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 18 bis Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 19 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 20 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari
- Art. 21 Concessione ed erogazione dell'incentivo

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

- Art. 22 Rendicontazione e relativa documentazione
- Art. 22 bis Presentazione della rendicontazione
- Art. 23 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis

Obblighi del beneficiario

- Art. 23 bis Obblighi del beneficiario
- Art. 23 ter Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
- Art. 23 quater Ispezioni e controlli

Capo IV

Ammissibilità della spesa

- Art. 24 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 25 Spese ammissibili
- Art. 26 Spese non ammissibili
- Art. 27 Documentazione giustificativa delle spese
- Art. 28 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 29 Rinvio
- Art. 30 Disposizione transitoria

Art. 31 Entrata in vigore

ABROGATO

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ¹detta disposizioni in materia di concessione ²di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, di teatri di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. (ABROGATO).³

3. (ABROGATO).⁴

4. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;⁵
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

² Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴ Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁵ Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), L.R. 16/2014, il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12 della medesima legge, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal Regolamento approvato da DPRReg. 199/16, sono scaduti, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 24/11/2016, n. 17 (B.U.R. 30/11/2016, n. 48).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) teatri di produzione e ospitalità: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;
 - b) teatri di ospitalità: gli organismi che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;
 - c) teatri di produzione: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, eventualmente anche accanto alla gestione non esclusiva, diretta e continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;
 - d) accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri: gli organismi, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), che realizzano nell'ambito della regione attività di formazione professionale nel campo del teatro;
 - e) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilità per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, è di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonché le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;
 - f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo dal vivo attestato da borderò, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo;
 - g) giornate lavorative annuali: giornate lavorative annuali di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di incentivo ai sensi del presente regolamento, assimilabile alle categorie previste dal raggruppamento A (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) e B (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A) e C (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della tabella INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) gestione ex ENPALS (Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo) inerente a "Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti", anche nel caso di personale somministrato o dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) (e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tali soggetti);
 - h) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre ad agosto, in cui si svolgono le attività di programmazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;

- i) (ABROGATO);⁶
- i bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.⁷

Art. 3

*(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)*⁸

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 04

*(Soggetti esclusi)*⁹

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di cui agli articoli 11, 17 ter e 28, comma 2¹⁰ della legge.

2. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui all'articolo 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo articolo 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a).

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione e ospitalità)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, i soggetti pubblici, i soggetti privati,

⁶ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁰ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche¹¹ che gestiscono i teatri di ospitalità e produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:^{12 13 14}

- 0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità, intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente, e da borderò produzione pari ad almeno 12.000 annuali;¹⁵
- a) almeno 3.000 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;
- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 200 posti;
- c) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;
- d) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione, oppure da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;
- e) assunzione di almeno 2 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore ad euro 700.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. (ABROGATO).¹⁶

¹¹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹² Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione¹⁷ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, lettera 0a)¹⁸, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera d), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato C, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'articolo 5.

Art. 5

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di ospitalità)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche¹⁹, che gestiscono i teatri di ospitalità come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:^{20 21 22}

- 0a) avere un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000 annuali;²³
- a) almeno 1.500 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;
- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti;
- c) effettuazione di almeno 15 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;
- d) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del

¹⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

²¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

²² Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²³ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

- soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- e) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
 - f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a euro 200.000,00=;
 - g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. (ABROGATO).²⁴

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione²⁵ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, lettera oa)²⁶, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera c), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato E, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'articolo 4.

Art. 6

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche²⁷ che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:²⁸

²⁴ Comma abrogato da art. 4, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

²⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

- a) almeno 700 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia ente pubblico territoriale;
- b) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;
- c) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione o dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente;
- d) assunzione di almeno 2 unità di personale artistico, amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- e) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a euro 150.000,00=;
- f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. (ABROGATO).²⁹

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione³⁰ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali, non operanti all'interno di teatri, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche³¹ che gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

²⁹ Comma abrogato da art. 5, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁰ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

³¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:³²

- a) programmazione e svolgimento di un piano di formazione, di studi e di perfezionamento di durata almeno triennale;
- b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalità o presso almeno una sala teatrale del circuito dell'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti locali associati all'ERT o presso almeno una sala teatrale gestita da teatri di produzione e di ospitalità o da teatri di produzione regionali;
- c) impiego di almeno 20 docenti, con qualsiasi contratto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera, per ogni ciclo di perfezionamento;
- d) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- e) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale, oppure con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali;
- f) internazionalizzazione delle attività, estrinsecata in scambi e collaborazioni con accademie di formazione teatrale straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza di docenti stranieri e attività formative in lingua straniera.

3. (ABROGATO).³³

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione³⁴ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 8

(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)^{35 36}

(ABROGATO).

Art. 8 bis

*(Soggetti che nel corso dei triennio perdono il riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale)*³⁷

³² Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³³ Comma abrogato da art. 6, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

³⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁶ Articolo abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

³⁷ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri di rilevante interesse culturale non siano più riconosciuti come tali dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, e debbano pertanto essere estromessi dal finanziamento previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente Regolamento, se possiedono i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo 9 è scaduto.³⁸

2. Nel caso in cui residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'articolo 9,³⁹ salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 3, lettera c),⁴⁰ si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano finanziario⁴¹ preventivo, previsti dalle lettere d) e b)⁴², si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti al biennio residuo.⁴³

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del Capo II.

4. Nel caso in cui residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'articolo 9,⁴⁴ salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 3, lettera c)⁴⁵, si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano finanziario⁴⁶ preventivo, previsti dalle lettere d) e b)⁴⁷, si riferiscono a tale residua annualità. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti all'annualità residua.⁴⁸

³⁸ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

³⁹ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁰ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴¹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴² Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴³ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁴ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. g), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁵ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. h), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. i), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. j), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁴⁸ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. k), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III, nel Capo III bis⁴⁹ e nel Capo IV.

6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'articolo 11."

Titolo III

Finanziamento annuale per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 9

(Domanda di incentivo e relativa documentazione)^{50 51 52 53 54 55}

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;⁵⁶
- c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

⁴⁹ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. l), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁵⁰ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵¹ Numero abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵² Numero abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵³ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁴ Parole soppresse da art. 9, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁵ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁵⁶ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

- d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;
- e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23 bis;
- g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b)⁵⁷ comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 9 bis (Presentazione della domanda)⁵⁸

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7

⁵⁷ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁵⁸ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.⁵⁹ Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i bis).

Art. 9 ter

*(Cause di inammissibilità della domanda)*⁶⁰

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6 e 7;
- b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- c) prive dei documenti indicati all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b) ⁶¹;
- d) prive di procura firmata;
- e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9 bis, comma 1;
- f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 9 bis, comma 2;
- g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 9 quater

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*⁶²

⁵⁹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

⁶⁰ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶¹ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁶² Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 10
(Istruttoria della domanda⁶³)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) e d).

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.⁶⁴

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.⁶⁵

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria⁶⁶, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. (ABROGATO).⁶⁷

4. (ABROGATO).⁶⁸

Art. 10 bis

⁶³ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶⁴ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶⁵ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶⁶ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶⁷ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁶⁸ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

*(Commissione di valutazione)*⁶⁹

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai teatri di produzione e ospitalità, ai teatri di ospitalità, ai teatri di produzione e alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri)

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, dei teatri regionali di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri.

⁶⁹ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 12

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalità)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C⁷⁰.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 16⁷¹ 72 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 50⁷³, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento⁷⁴ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- b) una quota pari al 70 per cento⁷⁵ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

⁷⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁷¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁷² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷³ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷⁵ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Art. 13

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalità)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E⁷⁶.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 16⁷⁷ ⁷⁸, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 50⁷⁹, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento⁸⁰ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;
- b) una quota pari al 70 per cento⁸¹ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione)

⁷⁶ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁷⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁷⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸⁰ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁸¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G⁸².

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 16⁸³ ⁸⁴ il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 50⁸⁵, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento⁸⁶ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;
- b) una quota pari al 70 per cento⁸⁷ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 15

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di

⁸² Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸³ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁸⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁸⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I⁸⁸.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 16^{89 90}, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 50⁹¹, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento⁹² della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnati ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;
- b) una quota pari al 70 per cento⁹³ della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnati ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 16

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai ⁹⁴beneficiari)

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa,⁹⁵ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 11⁹⁶.

⁸⁸ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁸⁹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁹¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁹³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁹⁴ Parole soppresse da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹⁵ Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁶ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e I, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).⁹⁷

3. Il ⁹⁸beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai ⁹⁹beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.^{100 101}

6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).¹⁰²

Art. 17

(Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio)^{103 104 105 106}

⁹⁷ Comma sostituito da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹⁸ Parole soppresse da art. 19, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

⁹⁹ Parole soppresse da art. 19, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁰⁰ Parole soppresse da art. 19, c. 1, lett. e), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁰¹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁰² Comma sostituito da art. 19, c. 1, lett. f), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁴ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁵ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 18

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)^{107 108 109 110 111}

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 16, comma 2, dal 1 ottobre¹¹² entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.¹¹³

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;¹¹⁴
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, e I;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

¹⁰⁶ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁰⁷ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹⁰ Comma abrogato da art. 12, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹¹ Articolo sostituito da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹¹² Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹¹³ Le domande di incentivo per l'annualità 2021 sono presentate dal 1° novembre 2020 entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, come previsto dalla DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹¹⁴ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a)¹¹⁵, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 18 bis

(Cause di inammissibilità della domanda)¹¹⁶

1 Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b)¹¹⁷;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 18, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 19

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo)

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10 bis¹¹⁸.

¹¹⁵ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹¹⁶ Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹¹⁷ Parole soppresse da art. 14, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹¹⁸ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.¹¹⁹

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalità, D ed E per la gestione dei teatri di ospitalità, F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.¹²⁰

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.¹²¹

4. Si applicano gli articoli 12, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 3 e 4, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali.

Art. 20

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari)

1. Si applica l'articolo 16, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 16, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo

¹¹⁹ Comma aggiunto da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹²⁰ Comma sostituito da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹²¹ Comma sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

in misura superiore di oltre il dieci¹²² per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente^{123 124}.

2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 16, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 2 e 3, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11 siano superiori a quelle dell'annualità precedente¹²⁵, non si applica la disposizione di cui al comma 2.¹²⁶

Art. 21

(Concessione ed erogazione dell'incentivo)^{127 128 129 130}

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art. 22

(Rendicontazione e relativa documentazione)^{131 132}

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

¹²² Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹²³ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹²⁴ Comma sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁵ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹²⁶ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁷ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁸ Comma abrogato da art. 15, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁹ Comma abrogato da art. 15, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³⁰ Articolo sostituito da art. 25, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹³¹ Parole soppresse da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³² Articolo sostituito da art. 26, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività;¹³³
- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 22 bis

*(Presentazione della rendicontazione)*¹³⁴

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26),¹³⁵ la rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centoottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.¹³⁶ Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione

¹³³ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹³⁴ Articolo aggiunto da art. 27, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹³⁵ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹³⁶ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro centoventi giorni¹³⁷ dalla data di presentazione.

Art. 23

(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)^{138 139 140 141}

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 3, lettera d), e 18, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3 e 15, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

¹³⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹³⁸ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 26/7/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

¹³⁹ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁴⁰ Parole soppresse da art. 17, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0257/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁴¹ Articolo sostituito da art. 28, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 23 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III bis
Obblighi del beneficiario¹⁴²

Art. 23 bis
(Obblighi del beneficiario)¹⁴³

- 1 I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4 e 7, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 22 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 23 quater;
 - h) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA"¹⁴⁴ su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 16, comma 2;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017;
 - j bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall'articolo 1, comma 15 quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,

¹⁴² Capo aggiunto da art. 29, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁴³ Articolo aggiunto da art. 29, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁴⁴ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS).¹⁴⁵

Art. 23 ter
(Mantenimento dei requisiti di ammissibilità)¹⁴⁶

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 22, con le modalità e i termini di cui all'articolo 22 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 23 quater
(Ispezioni e controlli)¹⁴⁷

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Ammissibilità della spesa

Art. 24
(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

¹⁴⁵ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁴⁶ Articolo aggiunto da art. 29, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁴⁷ Articolo aggiunto da art. 29, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 25
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili ¹⁴⁸ le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo; ^{149 150}
 - b) spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale¹⁵¹: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di ospitalità (altri *service*);
 - c) spese di produzione: ¹⁵² spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

¹⁴⁸ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁴⁹ Parole aggiunte da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

¹⁵⁰ Lettera sostituita da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁵¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁵² Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;
- f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

3 bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.¹⁵³

Art. 26
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;

¹⁵³ Comma aggiunto da art. 30, c. 1, lett. b), DPR n. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 27

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario¹⁵⁴.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

¹⁵⁴ Parole soppresse da art. 19, c. 1, DPR n. 21/10/2022, n. 0138/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 28

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*¹⁵⁵

(ABROGATO).

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 30

(Disposizione transitoria)

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari degli incentivi per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

2. Solo per il triennio 2017-2019, la relazione annuale da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), alla domanda di incentivo che deve essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, entro il termine perentorio del 23 novembre 2016, invece di contenere i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, riferiti all'annualità 2017, contiene i

¹⁵⁵ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, DPRReg. 26/9/2019, n. 170/Pres. (B.U.R. 9/10/2019, n. 41).

medesimi dati ed elementi riferiti al primo semestre dell'anno 2017. Entro il 31 marzo 2017 le medesime relazioni annuali saranno integrate con i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa riferiti anche al secondo semestre 2017.

3. Solo per il triennio 2017-2019, il numero di spettatori annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, il numero di giornate lavorative annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ed il numero di spettacoli dal vivo annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), nonché i medesimi numeri richiesti dall'allegato C, ed il numero di spettatori annuali richiesto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, nonché il medesimo numero richiesto dall'allegato E, sono diminuiti del 33 per cento.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ABBOGGIATO

Allegato A

(riferito agli articoli 12, 13, 14 e 15)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 21 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 20 punti)	Fascia C (da 10 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 9 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del teatro o dell'accademia	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 12)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato C

(riferito all'articolo 12)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori) o prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di	più di 5	5	4	3	meno di 3

avvenuto spettacolo)					
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 12.000 a 15.000	meno di 12.000
5) numero di spettacoli prodotti	più di 10	da 5 a 10	da 3 a 5	2	1
6) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 3001 a 3500	3000

Allegato D

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti "sociali" (spettacoli per fasce deboli della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

9) produzione di materiale (CD, DVD, pubblicazioni, ecc.) finalizzato a creare un archivio degli spettacoli rappresentati	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato E

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soci o associati del soggetto beneficiario a soggetti co-organizzatori)	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 5.000 a 20.000	meno di 5.000
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.					
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 1501 a 3500	1500
7) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25

ABROGATO

Allegato F

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato G

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 60 a 80	meno di 60
2) numero di spettatori annuali accertabili da borderò produzione	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.000 a 10.000	meno di 5.000
3) numero di spettacoli prodotti	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 1.000	da 901 a 1.000	da 801 a 900	da 700 a 800	meno di 700

Allegato H

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto formativo, di studi e di perfezionamento annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto ed utilizzo delle lingue straniere	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) qualità delle attività e delle iniziative di sostegno e di promozione di progetti artistici di giovani al di sotto dei 35 anni (premi, co-produzioni, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale o con altri teatri (di ospitalità, di produzione e ospitalità, di produzione) regionali, o con l'ERT FVG, o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

8) collaborazione nell'organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

ABROGATO

Allegato I

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di studenti ammessi alla frequenza del ciclo triennale di studi	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
2) numero di docenti per ogni ciclo di studi	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
3) numero di rappresentazioni del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) unità di personale amministrativo e tecnico (diverso dal personale docente) del soggetto gestore dell'accademia assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato	più di 3	3	2	1	0